

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2015, n. 13-1287

Dipendente Dott.ssa Vita Sapuppo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Di.A.Psi Piemonte, ai sensi degli art. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota pervenuta il 17 marzo 2015, la Dott.ssa Vita Sapuppo, funzionario regionale assegnata alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di collaborazione in qualità di "Psicologa-Psicoterapeuta", a favore della Di.A.Psi Piemonte (difesa ammalati psichici-ONLUS) della durata di 5 mesi dalla presente autorizzazione, e con un impegno di circa 20 ore.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che alla funzionaria sopra citata non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che l'incarico non comporta o interferisce significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui la dipendente è addetta e che non si trova in situazione di incompatibilità rispetto agli interessi della Regione Piemonte e di conseguenza nulla osta all'incarico in oggetto;

ritenuto che nella fattispecie sussistono i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione e non ricorrono cause di divieto di cui alla D.G.R. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D. L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per i motivi riportati in premessa, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, la Dott.ssa Vita Sapuppo a svolgere l'incarico di collaborazione a favore della Di.A.Psi Piemonte (difesa ammalati psichici-ONLUS) della durata di 5 mesi dalla presente autorizzazione, e con un impegno di circa 20 ore.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)